



SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Emendamenti del Governo al Decreto Delegato 10 dicembre 2015 n. 181 – Norme attuative della Legge 25 gennaio 2011 n. 5 “Legge sulla Progettazione Strutturale”

Emendamento modificativo dell'art. 3 comma 2

Il comma 2 dell'art. 3 è così modificato:

“2. Ai fini del presente decreto delegato sono definiti privi di rilevanza per la pubblica incolumità gli interventi che, avuto riguardo al profilo strutturale, non hanno alcuna incidenza sulla valutazione del rischio sismico. Gli interventi privi di rilevanza sono definiti e disciplinati dal Regolamento, Allegato al presente decreto delegato sotto la lettera **B A**, che può essere aggiornato su proposta del Servizio Controllo Strutture (di seguito SCS), sentiti i competenti Ordini professionali, mediante adozione da parte del Congresso di Stato.”

Emendamento modificativo dell'art. 14, comma 3, lettera b)

La lettera b) del comma 3 dell'art. 14 è così modificato:

“b) Realizzazioni con soluzioni strutturali leggere di volumi che siano, nell'insieme, di modeste dimensioni rispetto all'unità strutturale in esame, anche se realizzati per interventi successivi, purché rispettino le seguenti condizioni:

- la superficie introdotta non sia superiore al 15% della superficie del solaio su cui sono collocate (o a cui sono collegate, qualora non siano sostenute dai solai);
- l'incremento del peso (valore nominale dei carichi permanenti strutturali e non strutturali) non ecceda il 30% del carico permanente totale (valore nominale, strutturale e non strutturale) del solaio su cui sono collocate (o del solaio a cui sono collegate, qualora non siano sostenute dai solai) né il 10% del carico permanente totale dell'intera struttura.

Sono esclusi dal computo dell'insieme i volumi eventualmente realizzati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 5/2011 e relativo decreto delegato della data del 3 dicembre 2012, stabilita nelle direttive del Congresso di Stato adottate con delibera n. 54 del 23 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1 ultimo comma della legge 22 dicembre 2011 n. 200, mentre realizzazioni successive dovranno essere considerate ai fini del rispetto delle limitazioni di seguito sopra indicate.

Verificato che per l'intervento non si configurano altre condizioni di adeguamento sismico, permane, anche nel caso sopra indicato, la necessità della valutazione e del miglioramento delle condizioni di sicurezza della costruzione, come previsto dalle norme tecniche per interventi di riparazione-interventi locali o interventi di miglioramento, secondo la fattispecie, nonché dell'interazione con l'esistente.”

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 18/02/2016 h 17:10

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
segreteria.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 0549 882 480
F +378 0549 885265



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

Emendamento modificativo dell'art. 18 comma 1

Il comma 1 dell'art. 18 è così modificato:

Art. 18

(Documentazione per la fine lavori strutturali)

“1. A strutture ultimate, prima della fine lavori urbanistica di cui all'articolo 168 della Legge n. 87/1995 e successive modifiche, il direttore dei lavori strutturali **unitamente al costruttore** deposita presso il SCS la comunicazione di fine lavori strutturali, **sottoscritta anche dal collaudatore**, indicando la data in cui sono state completate le strutture, comprensiva di attestazione di conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato e di rispondenza dell'opera alla Legge n. 5/2011 e al presente decreto delegato, corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione a struttura ultimata redatta e sottoscritta dal direttore dei lavori;
- b) eventuali elaborati grafici esecutivi delle strutture redatti dal progettista delle strutture contenenti varianti non sostanziali rispetto agli elaborati consegnati per il rilascio dell'autorizzazione strutturale;
- c) copia del giornale dei lavori, timbrata e firmata dal costruttore e dal direttore dei lavori;
- d) verbali prove di carico eventualmente eseguite su strutture in opera;
- e) certificati sulle prove di carico sui materiali messi in opera (un originale e una copia), unitamente a documento redatto dal direttore dei lavori che espone l'esito del controllo di accettazione;
- f) documentazione (identificazione, qualificazione e accettazione) relativa agli elementi e materiali utilizzati nel processo costruttivo.”

Emendamento modificativo dell'art. 20 commi 1 e 2

I commi 1 e 2 dell'art. 20 sono così modificati:

Art. 20

(Collaudo delle strutture)

“1. Il Collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o architetto, nominato dal proprietario fra professionisti iscritti all'Albo **Registro** di cui all'articolo 19 e diverso da quello/i incaricato/i o comunque coinvolto/i nella progettazione.

2. Quando il proprietario e il costruttore sono i medesimi la nomina del collaudatore spetta al collaudatore con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo **Registro**.”

Emendamento modificativo dell'art. 22 comma 1

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 18/02/2016 17:10
[Signature]



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 18/02/2016 h. 17:10

Il comma 1 dell'art. 22 è così modificato:

“1. L'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione strutturale è di competenza del SCS che, ricevuta la relativa domanda, ne accerta la completezza e regolarità formale conformemente agli articoli 12 e 13 e verifica:

- a) che il progetto sia formalmente completo e rispondente alle norme tecniche di cui alla Legge n. 5/2011 ed al presente decreto delegato, con riferimento alla correttezza ed adeguatezza della definizione delle azioni assunte a base del calcolo;
- b) il rispetto delle competenze dei tecnici abilitati di cui all'articolo 23;
- c) la corrispondenza fra le risultanze delle indagini geologica e geotecnica con il progetto strutturale;
- d) la completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
- e) l'accuratezza della progettazione dei particolari esecutivi, limitatamente alle parti strutturali e ai collegamenti ritenuti più importanti;
- f) l'adeguatezza e completezza del rilievo geometrico-strutturale per le costruzioni esistenti;
- g) la conformità alle norme tecniche di cui alla Legge n. 5/2011 e al presente decreto delegato della scelta del tipo di intervento strutturale (intervento locale, miglioramento o adeguamento) nel caso di interventi su edifici esistenti;
- h) **la congruità del progetto strutturale con il progetto architettonico.**”

Emendamento modificativo dell'art. 23

L'art. 23 è così modificato:

“1. La progettazione e la direzione dei lavori delle opere come **definite di cui** all'articolo 2 comma 1 lettera b) **e di cui agli artt. 10, 11 e 12** della Legge n. 5/2011 è affidata a:

- a) ingegneri in possesso di laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale iscritti all'Albo professionale, per tutte le opere strutturali, geotecniche ed idrauliche con esclusione degli aspetti geologici;
- b) architetti in possesso di laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale iscritti all'Albo professionale, per tutte le opere strutturali con esclusione degli aspetti geologici, geotecnici ed idraulici;
- c) geologi in possesso di laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale iscritti all'Albo professionale, per tutti gli aspetti di tipo geologico, per le opere in terra e per gli interventi di consolidamento dei versanti e dei terreni, comprese le verifiche di stabilità, ad esclusione delle opere strutturali che restano di esclusiva competenza degli ingegneri;
- d) geometri e periti edili iscritti al relativo Albo professionale di appartenenza per le costruzioni di opere in muratura per le quali è ammesso il dimensionamento semplificato



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

mediante soli criteri di natura dimensionale previsti nelle norme tecniche vigenti in Italia. Dette opere devono essere semplici, regolari in pianta ed in elevazione e rispettare tutte le condizioni e le regole di dettaglio.

2. La progettazione e la direzione dei lavori delle opere di cui al comma 1 può essere affidata a dipendenti dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione in base alle competenze indicate nelle superiori lettere a), b), c) e d) del comma 1 limitatamente alle opere commissionate dall'Amministrazione.

23. La caratterizzazione geomeccanica dei terreni e delle rocce può essere effettuata sia da un geologo che da un ingegnere. Le interazioni con le strutture ed il dimensionamento geotecnico delle stesse restano di esclusiva competenza degli ingegneri.”

Emendamento modificativo dell'art. 25

L'art. 25 è così modificato:

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 18/02/2016 17:10
[Signature]

**“Art. 25
(Disposizioni diverse)**

1. Alla domanda di autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria, ~~di cui agli ai sensi dell'articolo 176 commi 4 e 8 e alle richieste ai sensi dell'art 179 della Legge n.87/1995 e successive modifiche,~~ è allegata in alternativa:

- a) l'asseverazione del professionista abilitato come individuato al comma 1, lettere a) e b) del superiore articolo 23 che le opere realizzate non comportino modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse in quanto ricadenti nell'elenco degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
- b) la dichiarazione del proprietario che le medesime opere siano state realizzate anteriormente all'entrata in vigore all'applicazione della Legge n. 5/2011 alla data del 3 dicembre 2012 stabilita nelle direttive del Congresso di Stato adottate con delibera n.54 del 23 ottobre 2012 ai sensi dell'art.1 ultimo comma della legge 22 dicembre 2011 n.200, unitamente ad una certificazione di un professionista abilitato come individuato al comma 1 lettera a) e b) del superiore articolo 23 che attesta l'idoneità statica delle stesse.

2. Il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato nei casi di cui al comma 1, lettera a) all'eventuale deposito di cui all'articolo 3 e, nei casi di cui al comma 1, lettera b) al deposito presso l'Ufficio per l'Edilizia del progetto di adeguamento statico nonché alla realizzazione dei lavori eventualmente necessari, qualora il professionista incaricato ravvisi che le opere oggetto di sanatoria non rispondano ai requisiti necessari per la certificazione di idoneità statica.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

3. ~~Se la richiesta di concessione edilizia~~ **Per le richieste** di cui all'articolo 179 della Legge n.87/1995, **qualora** riguardino interventi **edilizi** realizzati anteriormente all'entrata in vigore del Decreto n. 56/1981, non è ~~richiesta~~ **prevista** la presentazione della certificazione di idoneità statica. ~~In tal caso~~ La data di realizzazione **degli interventi edilizi** deve risultare da dichiarazione firmata dalla proprietà. Attestazioni non veritiere comportano responsabilità penali.

3. Nel caso in cui le domande di autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria non ricadano nei casi di cui al superiore comma 1, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato inoltre al rilascio dell'autorizzazione strutturale ed alla realizzazione dei lavori eventualmente necessari per rendere le opere conformi alla Legge n. 5/2011 e al presente decreto delegato.”

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 18/02/2016 17:10

